
ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI

Dottori Commercialisti Associati

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6

37122 VERONA

TELEFONO: 045/597825-8000933

TELEFAX: 045/8010330

E-MAIL: info@albertiassociati.com

PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it

www.albertiassociati.com

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI

dottore commercialista – revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista – revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista - revisore legale

SARA ZORZO

dottore commercialista

MARIA VITTORIA MARCONI

dottore in economia

Verona, 21 luglio 2026

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 29/2026

Sospensione feriale dei termini processuali e rinvio dei pagamenti di agosto

1. SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI

Si ricorda che il periodo di sospensione feriale dei termini processuali è stabilito dal **1° agosto al 31 agosto**.

Tale sospensione ha effetti anche in merito al contenzioso tributario. In particolare, con riferimento a:

- i termini relativi alle procedure di accertamento con adesione;
- i termini per la notificazione del ricorso avverso gli atti impugnabili e per la successiva costituzione in giudizio;
- la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, nonché del resistente/appellato;
- l'appello alle sentenze emesse dalle Corti di Giustizia Tributaria;
- il deposito memorie e documenti relativamente alle udienze;
- la riassunzione in rinvio del giudizio.

Si precisa che nel caso in cui si prevista la presentazione di documenti e le memorie, i documenti vanno depositati, a pena di decadenza, entro 20 e 10 giorni liberi prima dell'udienza (art. 32 del D. Lgs. 546/92). Trattandosi di termini "a ritroso", la sospensione feriale comprime i termini per il deposito.

Inoltre, è sospeso, **dal 1° agosto al 4 settembre**, il termine per il pagamento delle somme dovute:

- a seguito di controlli automatizzati (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72);

- a seguito di controlli formali (art. 36-ter DPR 600/73);
- per la liquidazione delle imposte a tassazione separata.

Il periodo di sospensione dal 1° agosto al 4 settembre si applica, anche ai termini di trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate (ad esclusione di quelli richiesti durante ispezioni e verifiche).

Non risultano sospesi:

- i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi;
- i termini decadenziali per il rimborso delle imposte;
- il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale ed emissione dell'accertamento ex art. 12 co. 7 della L. 212/2000;
- i termini per il versamento delle imposte, salvo quanto previsto dall'art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006;
- i termini per ottemperare alle richieste istruttorie degli uffici, salvo quanto previsto dall'art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006 post DL 193/2016;
- i termini per le richieste di autotutela e di sgravio delle somme iscritte a ruolo;
- il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, decorso il quale, ai sensi dell'art. 50 del DPR 602/73, è possibile l'avvio di azioni esecutive e/o cautelari;
- il termine di 30 giorni decorsi i quali hanno effetto le variazioni di indirizzo ai fini delle notifiche ex art. 60 del DPR 600/73.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio

Alberti Ubini Castagnetti Maggi